

REDDITO IMPRESA E IRAP

Noleggio auto: soluzione fiscalmente conveniente o più “comoda”?

di Alessandro Bonuzzi

Più di qualche cliente dello studio è portato a credere che il **noleggio dell'auto** con **intestazione del contratto “full service” all'impresa** o all'**attività professionale** sia di gran lunga la soluzione più conveniente sotto il profilo fiscale. La convinzione sta prendendo quota soprattutto negli ultimi anni.

È noto che, in linea generale, per le auto utilizzate da **imprese** - diverse dagli agenti o rappresentanti di commercio, che non verranno trattati nel presente contributo - e **professionisti**, il trattamento fiscale previsto è di **estremo sfavore**, basato sull'assunto che esse vengano **utilizzate** più nella **sfera privata** che in quella imprenditoriale/professionale.

Tralasciando il recupero dell'**Iva**, atteso che la detrazione dell'imposta è **limitata al 40% in tutti i casi** – acquisto, *leasing* e noleggio -, si intende concentrare l'analisi sulle **imposte dirette**.

Ebbene, ai fini dell'Irpef/Ires, la norma di riferimento è l'[articolo 164, comma 1, lettera b\), Tuir](#), secondo cui i canoni di **noleggio** dell'auto sono deducibili dal **reddito d'impresa** o **professionale**:

- nel **limite del 20%**;
- in base a un **tetto massimo di spesa di 3.615,20 euro**.

Pertanto, in tutti i casi in cui il canone effettivo superi il *plafond* di 3.615,20 euro - come è probabile che sia -, la **deduzione è comunque ancorata al tetto massimo di deducibilità** e risulta al più pari a soli: $3.615,20 \times 20\% = 723,04$ euro.

Facendo un veloce confronto, il **costo annuo massimo deducibile** sia in caso di **acquisto** che in caso di **leasing** ammonta a **903,80 euro**. Tale importo deriva dalla seguente operazione **18.075,99/4*20%**, laddove:

- nel caso dell'**acquisto**: 18.075,99 rappresenta l'ammontare massimo deducibile del costo dell'auto; 4 rappresenta il numero di anni di durata del periodo di ammortamento; 20% rappresenta il limite di deducibilità previsto dalla disciplina fiscale così come stabilito per il noleggio;
- nel caso del **leasing**: 18.075,99 rappresenta l'ammontare massimo deducibile dai canoni di *leasing*; 4 rappresenta il numero minimo di anni durante i quali deve essere spalmata la deduzione dei canoni di *leasing*; 20% rappresenta il limite di deducibilità

previsto dalla disciplina fiscale così come stabilito per il noleggio.

Già da questa prima e banale analisi è agevole far comprendere al cliente che il noleggio **non** rappresenta la soluzione **fiscalmente più conveniente**.

È pur vero, ma questo aspetto va **al di là della convenienza fiscale**, che il noleggio “full service” sposta tutti gli **adempimenti** collegati all’auto, nonché le relative **responsabilità**, sulla **società di noleggio** e assicura apprezzabili **servizi accessori**. Il riferimento è:

- alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- all’assicurazione;
- al bollo;
- al soccorso stradale;
- alla sostituzione del mezzo in caso di guasti o incidenti.

Ecco allora il **vero motivo** per cui optare per il noleggio “full service” potrebbe essere la scelta **preferibile**.

Qualora si propendesse per tale soluzione, al fine di **alzarne la convenienza fiscale**, si raccomanda di individuare nel contratto, o in altra documentazione separata, la **quota del canone specificatamente riferita alla tariffa del noleggio** depurata delle spese per i **servizi accessori**.

Solo così facendo, infatti, i **servizi accessori non verrebbero computati nel plafond annuo di deducibilità**, ossia nei 3.615,20 euro, ma sconterebbero il solo limite di **deducibilità del 20%**, trattandosi di spese relative all’auto ([C.M. 48/E/1998](#)). Pertanto, laddove:

- la tariffa del noleggio fosse pari a 5.000 euro e
- la spesa per i servizi accessori fosse pari a 1.000 euro,

la deduzione spettante sarebbe pari a $3.615,20 \cdot 20\% + 1.000 \cdot 20\% = 923,04$ euro.